



COMUNITA' DELLA VAL DI NON
con sede in CLES

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 9 DEL 16/05/2024

OGGETTO: Revoca della nomina della signora Raffaella Faldui quale componente del
Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non.

**IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON**

Premesso che L.P. 06.07.2022 n. 7, nel modificare la L.P. 16.06.2006 n. 3 (“*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*”), ha operato una riforma degli organi di governo dell’ente Comunità, valorizzando il ruolo dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni compresi nel corrispondente ambito territoriale.

Richiamato, al riguardo, l’art. 15 (“*Organì della Comunità*”) della L.P. 16.06.2006 n. 3, come sostituito dall’art. 4 della L.P. 06.07.2022 n. 7, il quale prevede che:

1. “*Sono organi della Comunità*:
 - a. *il Consiglio dei Sindaci*;
 - b. *il Presidente*;
 - c. *l’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo*.
2. *Se la Comunità comprende almeno sei Comuni, il Consiglio dei Sindaci può deliberare l’istituzione di un Comitato esecutivo*”.

Richiamato, altresì, l’art. 17 bis della L.P. 16.06.2006 n. 3, come sostituito dall’art. 7 della L.P. 06.07.2022 n. 7, il quale, al comma 1, stabilisce che:

“Il Comitato esecutivo, se è istituito ai sensi dell’art. 15, comma 2, è composto dal Presidente e da un massimo di altri tre membri, da lui scelti con nomina fiduciaria, garantendo la rappresentanza di genere, fra i Sindaci che appartengono al Consiglio dei Sindaci o tra i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della Comunità ... omissis ...”.

Accertato che, con deliberazione n. 3 di data 29.08.2022, il Consiglio dei Sindaci:

- ha stabilito di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15, comma 2, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. e quindi di istituire il Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non;
- ha stabilito, altresì, che il Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non sia composto, oltre che dal Presidente della stessa, da altri tre membri, così come consentito dall’art. 17 bis, comma 1, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.

Evidenziato come per la giurisprudenza acclarata l’atto di nomina dei componenti degli organi esecutivi degli enti locali è fondato sulla discrezionalità di scelta con insindacabile giudizio e quindi sul principio dell’*intuitu personae*.

Considerato che l’assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti degli organi esecutivi degli enti locali sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la relativa nomina.

Ritenuto, tuttavia, in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il presente provvedimento.

Richiamato il precedente decreto presidenziale n. 9 di data 08.09.2023 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato esecutivo della Val di Non e, contestualmente, si è provveduto a ripartire tra gli stessi gli affari.

Preso atto, in particolare, che con il suddetto decreto presidenziale è stata nominata quale componente del Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non la signora Raffaella Faldui, con il contestuale conferimento alla stessa delle deleghe nelle seguenti materie: politiche sociali e abitative, politiche del lavoro, politiche giovanili e pari opportunità.

Evidenziato che nel corso del tempo tra la signora Raffaella Faldui e l'Amministrazione della Comunità della Val di Non sono emerse divergenze inconciliabili, tali da ledere l'identità di intenti e la coesione necessaria per garantire la realizzazione degli obiettivi di programma e da compromettere irrimediabilmente i presupposti fiduciari che avevano determinato la sua nomina a componente del Comitato esecutivo della medesima Comunità.

Precisato che il venir meno della "fiducia" nell'idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Presidente delegante e a perseguirne gli obiettivi programmatici non è, in ogni caso, da intendersi riferito a qualsiasi genere di valutazione afferente a qualità personali o professionali del componente del Comitato esecutivo revocato, né è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo, nell'interesse della collettività rappresentata e a tutela di trasparenza, imparzialità e buon andamento, principi cardine dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Dato atto che il provvedimento di revoca di un componente dell'organo esecutivo di un ente locale non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia (rectius L. 07.08.1990 n. 241 a livello statale e L.P. 30.11.1992 n. 23 a livello locale) in quanto, come stabilito dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda, *ex multis*, Sez. V, sentenza n. 4057/2012), "la revoca dell'incarico di Assessore (e per analogia componente del Comitato esecutivo dell'ente Comunità) è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, mentre la partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco (e per analogia Presidente dell'ente Comunità), cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune (e per analogia ente Comunità) nell'interesse della comunità locale".

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di revocare, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, la nomina della signora Raffaella Falduti quale componente del Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non disposta con precedente decreto presidenziale n. 9 di data 08.09.2023;
2. di dare atto che la revoca della nomina di cui al precedente punto 1 comporta, contestualmente, la revoca delle deleghe conferite con precedente decreto presidenziale n. 9 di data 08.09.2023;
3. di dare atto che la revoca in oggetto ha efficacia immediata e che, pertanto, sino alla adozione di un ulteriore provvedimento in merito, tutte le attività politico-amministrative inerenti alle deleghe precedentemente conferite alla signora Raffaella Falduti faranno capo al Presidente;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla signora Raffaella Falduti;
5. di dare comunicazione del presente decreto al Consiglio dei Sindaci della Val di Non nella prima seduta utile;
6. di pubblicare il presente decreto all'albo telematico dell'ente nonché nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito web istituzionale (www.comunitaval dinon.tn.it);
7. di dare atto che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE

Slaifer Ziller Martin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005